

Cass., civ. sez. II, del 29 febbraio 2016, n. 3934

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da parte del DF ex articolo 329 c.p.c. sul presupposto che la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata.

In particolare si deduce che la A avrebbe consegnato le chiavi dell'appartamento dalla stessa in precedenza occupato in data 5/8/2010, rilasciando altresì un atto di quietanza nel quale dichiarava di aver ricevuto dal controricorrente la somma risultante dal conguaglio fra il credito dalla medesima vantato, quale corrispettivo della quota di sua spettanza, e le somme dalla medesima dovute a titolo di spese legali, così come liquidate dal giudice di primo grado e da quello di appello.

In entrambi tali atti non sarebbe stata formulata alcuna riserva da parte dell'A, non potendosi peraltro nemmeno ipotizzare che tale condotta costituisca la volontà di dare esecuzione alla sentenza di appello al solo scopo di impedirne l'esecuzione forzata, con ulteriore aggravio di spese a suo carico. Infatti, successivamente alla pronuncia della sentenza definitiva da parte del Tribunale, che analogamente aveva assegnato il bene comune al solo DF, il tentativo di quest'ultimo di mettere la stessa in esecuzione era stato frustrato dall'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'odierna ricorrente, in ragione del fatto che si trattava di una sentenza di mero accertamento, e come tale non suscettibile di esecuzione forzata (così la sentenza del Tribunale del 22 agosto 2007 che espressamente esclude la provvisoria esecutorietà alla sentenza che abbia disposto l'attribuzione del bene comune ex art. 720 c.c., in ragione dell'impossibilità di attribuire a tale statuizione un contenuto di condanna).

Analoga natura deve pertanto riconoscersi anche alla sentenza emessa in grado di appello, cosicché, non essendovi alcun timore da parte della convenuta di subire nelle more un'esecuzione forzata, la riconsegna dell'immobile non può che interpretarsi come acquiescenza tacita alla sentenza impugnata. Tale convincimento trarrebbe un ulteriore conforto dalla missiva inviata dalla ricorrente nell'estate del 2010 alla società fornitrice del servizio di acqua potabile, nella quale si dava atto che la sentenza emessa dalla Corte di Appello aveva stabilito che la proprietà del locale in questione non era della ricorrente bensì dell'intimato, chiedendosi a tal fine di voler interrompere immediatamente il contratto per la fornitura del servizio a nome della A.

Preliminarmente deve essere rilevata l'ammissibilità della produzione da parte del controricorrente dei predetti documenti in questa sede e ciò alla luce della previsione di cui all'art. 372 c.p.c.

Ed, infatti, questa Corte ha ribadito (cfr. Cassazione civile sez. I 10/03/1980 n. 1579) che l'art. 372 c.p.c., sulla producibilità di nuovi documenti in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e perseguibilità del ricorso medesimo,

inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata, per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso, purché riconosciuti ed ammessi a tutti i contendenti (conf. Cass. 25 maggio 1987 n. 4693).

In relazione alla vicenda in esame, nella quale l'acquiescenza scaturirebbe dal fatto che la ricorrente avrebbe sostanzialmente dato piena attuazione alle statuizioni di cui alla sentenza impugnata ed in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ricevendo le somme dovute a titolo di conguaglio, ed al netto delle spese processuali al cui rimborso era tenuta nei confronti dell'attore, e provvedendo altresì alla riconsegna dell'immobile al DF, non ignora il collegio che la Corte in vari precedenti abbia reputato (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav. 25/06/2014 n. 14368) che il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d'appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto.

Ma già in tale sentenza si evidenzia la circostanza che il capo, al quale si era data spontanea esecuzione, era quello relativo alle spese di giudizio, capo sempre dotato di sua forza esecutiva a prescindere dal contenuto della sentenza, ribadendosi quindi che per escludere l'acquiescenza nella condotta della parte, deve trattarsi dell'esecuzione di un capo munito di forza esecutiva.

In termini sostanzialmente analoghi appaiono poi altri precedenti di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II 11 giugno 2009 n. 13630) che hanno affermato che il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d'appello non comporta acquiescenza alla stessa, trattandosi di fatto equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto.

Nel caso in esame, rileva però un'ipotesi in cui è stata data attuazione a statuizioni contenute in una sentenza di divisione, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non ha efficacia immediatamente esecutiva, attesa la natura di accertamento o al più costitutiva (cfr. sul punto da ultimo Cassazione 10 gennaio 2014 n. 406, secondo cui il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; esso non opera, invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota.

Ne consegue che gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota (conf. Cass. 9659/200, 6653/2003).

Poiché la sentenza impugnata aveva previsto l'attribuzione dell'intero a favore del controricorrente, alla luce di quanto ora riportato, alla stessa deve attribuirsi efficacia anche costitutiva, dovendosi però in ogni caso escludere una sua provvisoria esecutorietà.

E' però evidente, alla luce dei documenti versati in atti dal DF che alla sentenza medesima sia stata data di fatto piena attuazione da parte della ricorrente, la quale, oltre ad avere ricevuto il conguaglio dovutole, al netto delle spese legali di cui era debitrice, ha altresì provveduto alla riconsegna del bene a favore della controparte, anticipando quindi l'effetto che sarebbe derivato dal passaggio in giudicato della pronuncia, esternando anche all'esterno, e precisamente nei confronti della società che gestiva l'erogazione delle forniture di servizi pubblici, il fatto che la proprietà del bene doveva ormai ritenersi trasferita unicamente in capo al DF, e ciò proprio in ragione della pronuncia della sentenza in questa sede impugnata.

Orbene, e proprio in relazione alla spontanea esecuzione di caspi privi di esecutorietà, questa Corte (Cassazione civile 9 agosto 2007 n. 17480) ha affermato che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ravvisato l'acquiescenza preclusiva

dell'impugnazione e, per l'effetto, ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza di appello con cui era stata erroneamente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, non rilevando l'eccepita acquiescenza nel comportamento del commissario liquidatore che aveva eseguito il pagamento, a fronte di una sentenza di condanna dell'impresa assicurativa in l.c.a. che - nei suoi confronti - aveva prodotto effetti di mero accertamento e non costituiva titolo esecutivo).

Pertanto, la condotta della convenuta, finalizzata nel complesso a dare piena attuazione al contenuto della sentenza impugnata, mediante, in particolare, il volontario rilascio del bene in favore dell'attore, non può che condurre, in ragione delle suesposte considerazioni, a ritenere intervenuta l'acquiescenza alla sentenza stessa, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione successivamente proposta.

Né può ostare a tale conclusione quanto affermato da Cassazione civile sez. II 4 giugno 2013 n. 14120, a mente della quale, in mancanza di accettazione espressa, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 comma 1 c.p.c., può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato, abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e cioè quando sia possibile affermare che gli atti sono incompatibili, sotto il profilo logico o giuridico, con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (nella specie, relativa alla domanda di esecuzione in forma specifica relativa a un contratto preliminare avente ad oggetto un bene immobile, la parte vittoriosa, nonostante la decisione non fosse esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c, aveva subito messo a disposizione l'importo pattuito al fine di ottenere immediatamente il trasferimento della proprietà. La Corte ha rilevato che il mero adeguarsi dei soccombenti alla statuizione del giudice, incassando la somma, ancorché non

immediatamente esecutiva, rivelava, in generale, un atteggiamento passivo, di per sé ambiguo e sicuramente non incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge).

Ed, invero nel caso esaminato nel precedente da ultimo citato, la condotta della parte assertivamente acquiescente si connotava per essere meramente passiva, laddove nel caso in esame il comportamento della A appare non solo passivo, ma risulta connotato da condotte commissive, quali la consegna delle chiavi dell'appartamento ovvero l'inoltro di una missiva a terzi estranei con la specificazione nella stessa che la proprietà del bene era stata ormai attribuita al DF.

Nemmeno appare possibile addurre in senso contrario alla conclusione circa l'intervenuta acquiescenza, il fatto che la riconsegna del bene possa essere stata motivata dal timore, ancorché infondato, di subire gli effetti di un'esecuzione coattiva da parte dell'intimato, atteso che, a fronte dell'attribuzione del bene già disposta da parte del giudice di primo grado, e del tentativo del DF di ottenere l'esecuzione forzata del relativo capo della pronuncia del Tribunale, la A si era premurata di proporre opposizione all'esecuzione, peraltro con esiti assolutamente favorevoli, atteso l'accoglimento della stessa da parte del Tribunale con la sentenza del 2007, la cui motivazione dava ampiamente conto del fatto che la sentenza che disponeva l'attribuzione del bene ex art. 720 c.c. non aveva natura provvisoriamente esecutiva.

Pertanto, e proprio in ragione delle concrete vicende che avevano in passato interessato le parti, deve escludersi che la ricorrente potesse nutrire un fondato timore di poter subire nelle more un'esecuzione forzata ad opera della controparte, circostanza questa che depone in maniera risolutiva a favore della conclusione circa l'intervenuta acquiescenza alla sentenza oggetto di impugnazione.

Alcuna valenza appaiono poi avere le missive allegate dalla ricorrente alle memorie di cui all'art. 378 c.p.c., le quali in ogni caso non evidenziano una volontà della stessa di dare attuazione alla sentenza con una riserva di proporre successivamente ricorso, dichiarando lo stesso difensore della A di essere in attesa di conoscere quale fosse l'intento della sua assistita, che però in ogni caso intendeva dare esecuzione alla sentenza in assenza di una contestuale *protestatio*.